

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI GRANCIA**

Il Municipio del Comune di Grancia;

- richiamati gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- richiamata la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- richiamati gli articoli 132 e seguenti del Regolamento organico comunale;

emana la seguente Ordinanza Municipale

Art. 1 – oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 – scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

Essa è intesa segnatamente a:

- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta rifiuti, ecc.;
- monitorare e migliorare la gestione del traffico.

È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Art. 3 – utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone, che non deve essere sorvegliata (art. 179quater CPS).

Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 – informazioni al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

In presenza di più videocamere, l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 5 – uso ed accesso

L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al personale designato.

In casi particolari, previo consenso del Municipio, gli addetti sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia comunale.

Art. 6 – registrazione

Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni sono cancellate al massimo dopo 120 ore.

Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo od al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'articolo 7.

Art. 7 – comunicazione delle registrazioni

Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:

- Autorità competenti per il perseguimento penale;
- Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Grancia.

La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se

l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale, è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 8 – protezione dei dati

Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Non sono considerati terzi le persone designate dal Municipio ed il personale da esso designato ed il personale dei servizi informatici comunali.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 – entrata in vigore

La presente Ordinanza è esposta agli albi comunali per un periodo di 30 (trenta) giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato.
L'Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Z.Kayar

Il Segretario
F.Nasoni

Ordinanza adottata con Ris.Mun. 125 del 13.08.2014

Pubblicata agli albi comunali dal 19 agosto 2014.